

Paderno Dugnano 21/06/2017

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 2/2017: MANOVRA INTEGRATIVA 2017

1. ADDIO AD EQUITALIA

L'approvazione della Legge di Bilancio porterà all'abolizione di Equitalia. Questa passerà sotto il controllo dell'Agenzia delle Entrate, quindi non sarà più un ente privato a riscuotere le somme evase dai contribuenti, ma un'agenzia pubblica chiamata Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si ampliano i poteri del Fisco in materia di controllo delle disponibilità liquide dei contribuenti. Difatti, dal 1° luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate che incorporerà l'attuale Equitalia potrà consultare l'Anagrafe tributaria e procedere al pignoramento dei conti correnti direttamente senza attivare alcuna procedura di autorizzazione. Il procedimento che si applica è quello previsto dall'art. 72-bis del D.P.R.602/1973 e non è richiesta l'autorizzazione del giudice.

2. COMPENSAZIONE CREDITI E VISTO DI CONFORMITA'

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto 50/2017 cd. Manovra Correttiva 2017, sono cambiate le disposizioni per il visto di conformità 2017 sui crediti IVA, Irpef, Irap e Ires, ai fini della compensazione.

Il visto di conformità, chiamato anche visto leggero, è una sigla che deve essere apposta per poter fruire delle compensazioni di tipo orizzontale, ossia, effettuate tra crediti e debiti di diversa natura se oltre una certa soglia.

Tale adempimento, prima previsto solo per i crediti IVA, è diventato poi obbligatorio anche per le compensazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap.

A partire da questa nuova campagna dichiarativa, pertanto, entra in vigore il nuovo limite ai crediti con obbligo di visto di conformità, che passa dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro.

In base a questa novità, i contribuenti che intendono **fruire in compensazione un eventuale credito SUPERIORE IVA, Irpef, Ires, Irap**, devono obbligatoriamente richiedere l'apposizione del visto sulla dichiarazione. Il nostro studio si appoggia a una struttura esterna specializzata in materia ed è disponibile, caso per caso, nella richiesta di preventivo per l'apposizione del visto.

3. NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

L'articolo 2 del DL 50/2017 cambia proprio l'articolo del **Decreto Iva** sopra citato, prevedendo che l'Iva, dal momento in cui diventa esigibile - art. 6 del DPR 633/72 - può essere **detratta esclusivamente entro l'anno**, o più precisamente **"con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto"**.

Per le fatture datate 2017, dunque, il termine ultimo entro cui esercitare il diritto alla detrazione è il 30 aprile 2018. Che è il termine di invio della dichiarazione iva per l'esercizio 2017. In conclusione: per usufruire del diritto alla detrazione iva occorrerà per forza **registrare la fattura** con data, ad es. 15.12.2017, **nel quarto trimestre 2017 per i soggetti trimestrali, oppure con la liquidazione del mese di dicembre 2017 per i soggetti mensili**, altrimenti l'iva non sarà più detraibile, inoltre l'iva non recuperata non potrà neanche essere dedotta come costo, diventando indeducibile. Per le imprese sarà una doppia perdita, quindi soprattutto a fine anno vi invitiamo a sollecitare le fatture ai vostri fornitori se datate 2017 per registrarle tempestivamente.

2

4. NUOVO SPLIT PAYMENT

Il D.L. n. 50 (c.d. Manovra correttiva) pubblicato sulla GU il 24 aprile 2017, intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, ha stabilito che l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) all'intero comparto pubblico (società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e dagli enti pubblici territoriali; società controllate dalle società anzidette), oltre che ad una parte del comparto privato (società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana).

Tali disposizioni, diversamente dalla formulazione previgente, tornano applicabili anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte (si pensi alle fatture emesse dai professionisti). Le nuove regole torneranno applicabili con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal prossimo 1° luglio 2017.

Estensione dello split payment (fattura emessa a partire dal 1° luglio 2017)

- Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 più in dettaglio *“per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”*, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;
- lo *split payment* è esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
 - società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 - società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
 - società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), dalle società di cui alle lettere a e b, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo *split payment*;
 - società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento, verrete contattati anche per la ridefinizione della nostra parcella.